

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

26° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1981

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari » (810-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore alla Commissione</i>	
	<i>pag. 211, 212, 213</i>
ANDERLINI (<i>Sin. Ind.</i>)	213
BEORCHIA (<i>DC</i>)	212, 213
DE SABBATA (<i>PCI</i>)	213
MARSELLI (<i>PCI</i>)	213
TRIGLIA (<i>DC</i>)	213

I lavori hanno inizio alle ore 11,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari » (810-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

In assenza del relatore, senatore Patriarca, riferirò io stesso sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

La Commissione competente dell'altro ramo del Parlamento ha modificato gli articoli 15 e 16. Nel primo comma dell'articolo 15 si è stabilito che i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, che alla data di entrata in vigore della legge abbiano superato il limite di età previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o che lo raggiungeranno entro un quinquennio da tale data senza aver compiuto 15 anni di servizio utile per il diritto a pensione possano essere trattenuti in servizio, a domanda, mentre nel testo approvato dal Senato si diceva « trattenuti o richiamati in servizio ».

6ª COMMISSIONE

26° RESOCONTO STEN. (21 gennaio 1981)

Nel secondo comma i venti anni di servizio utile per il diritto a pensione sono stati ridotti a quindici ai fini della ricongiunzione dei periodi di contribuzione, e a tale proposito si fa riferimento all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, anzichè all'articolo 1.

Nel terzo comma, dopo le parole: « I coadiutori », sono state aggiunte le seguenti: « di cui al precedente comma ».

Per quanto riguarda l'articolo 16, al primo comma l'utilizzo della voce « Censimenti ISTAT generali » è stato sostituito con l'utilizzo della voce « Ripiano patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

Mi sembra doveroso richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che con la modifica recata al primo comma dell'articolo 15 è stata tolta la possibilità ad un certo numero di persone di essere richiamate in servizio. A tale proposito ritengo che sia opportuno dare lettura di una memoria presentata ai commissari dagli interessati:

« Il disegno di legge n. 810, approvato in Assemblea dal Senato della Repubblica in data 18 settembre 1980, trasmesso alla Camera dei deputati assumeva il n. 2012 e in data 17 dicembre 1980 la Commissione finanze e tesoro presieduta dall'onorevole Battaglia lo approvava con alcune modifiche.

Nulla da eccepire per lo spostamento delle somme stanziare in bilancio; nulla da eccepire per la riduzione da 20 anni a 15 anni di servizio per i coadiutori ufficiali giudiziari che non avessero raggiunto il diritto al pensionamento nelle more di approvazione del provvedimento legislativo e pertanto vengono « trattenuti » in servizio; molto da eccepire per il grave danno che arreca per la soppressione, all'articolo 15, primo comma, della parola « richiamati » per quei coadiutori collocati in pensione, o per meglio dire, allontanati dal servizio per aver raggiunto i limiti di età prima della definitiva approvazione del provvedimento in questione.

Tale emendamento della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati

presieduta dall'onorevole Battaglia, che in assenza del relatore onorevole Fiandrotti ne chiedeva l'approvazione, è stato proposto dall'onorevole Mannino, sottosegretario al tesoro. Onorevole senatore, voglia considerare quanto segue:

a) è stata la 1ª Commissione affari costituzionali del Senato a proporre in data 11 giugno 1980 il richiamo in servizio dei malcapitati coadiutori ufficiali giudiziari;

b) è stato il senatore Patriarca, relatore, a far propria tale richiesta giustificandone le ragioni nella relazione;

c) infine è stata l'Assemblea del Senato della Repubblica — Presidente il senatore Valori, l'onorevole Spinelli sottosegretario in rappresentanza del Governo — ad approvarlo.

I coadiutori dal provvedimento legislativo non ricevono miglioramenti, in quanto il testo riconosce loro per la prima volta un trattamento di quiescenza collegato alla Cassa pensioni per gli ufficiali giudiziari.

I coadiutori, entrati in servizio con la legge dell'agosto 1975, regolarmente inquadrati con decreti ministeriali registrati alla Corte dei conti, non sono responsabili dei ritardi legislativi dovuti allo scioglimento anticipato della legislatura per ben due volte dopo l'agosto 1975; nella precedente legislatura il disegno di legge portava il n. 1021 al Senato, ed era maturo per l'approvazione.

Per un atto di autentica giustizia, dovendo la legge essere uguale per tutti, si richiede il ripristino, nell'articolo 15 al primo comma, della parola " richiamati ".

Coloro che reclamano tale "par condicio", per ripetere le parole del senatore Patriarca, sono quelli che hanno sostenuto i maggiori sacrifici nell'interesse della amministrazione giudiziaria per un numero maggiore di anni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E O R C H I A . Vorrei, signor Presidente, venire a conoscenza dei motivi per i quali la Camera dei deputati ha eliminato la possibilità del richiamo in servizio.

6^a COMMISSIONE

26° RESOCONTO STEN. (21 gennaio 1981)

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione*. Si è trattato di un emendamento proposto dal Governo.

M A R S E L L I . Il Governo avrà pure avuto i suoi motivi per presentare questa proposta di modifica.

D E S A B B A T A . È stata approvata dalla Camera dei deputati una diminuzione da venti a quindici anni del periodo di servizio necessario per il diritto alla pensione. Chi ha 66 anni di età e 13 anni di servizio, dovrebbe essere richiamato in servizio per arrivare ai quindici anni; il richiamo indicato nel testo approvato dal Senato era, però, previsto per arrivare a venti anni. Il reinserimento eventuale delle parole: « o richiamati » deve portare al ripristino dei venti anni?

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione*. Nella memoria non si accenna a questo.

A N D E R L I N I . Mentre si favoriscono coloro che sono rimasti in servizio in quanto si applica il nuovo sistema di pensionamento, si mettono fuori gioco, assegnando un trattamento assai modesto, coloro che nel frattempo sono stati esclusi e che non possono usufruire dei vantaggi complessivi. Occorrerebbe sapere, signor Presi-

dente, qual è il numero di coloro che si trovano in queste condizioni.

Mi è sembrato di capire, ma posso sbagliarmi, che nelle more dell'approvazione di questo provvedimento un certo meccanismo attualmente esistente abbia collocato in pensione con i vecchi parametri un certo numero di addetti. Occorrerebbe individuare un nuovo meccanismo più favorevole nei confronti di questi addetti, prevedendo la possibilità di un rientro in servizio per acquisire i titoli necessari per dar luogo ad un tipo di pensionamento migliore.

T R I G L I A . I coadiutori che sono già in pensione sono quelli che si sono battuti per far approvare la modifica.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè non vi sono elementi sufficienti per poter portare a termine l'esame del disegno di legge ed è necessario richiedere chiarimenti al Governo, propongo un rinvio della discussione.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore DOTT. GIOVANNI BERTOLINI